

Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia
(emanato con D.R. n. 190/16 del 11.03.2016, modificato con D.R. n. 1085/16 del 19.12.2016,
modificato con D.R. n. 229/19 del 27.03.2019, modificato con D.R. n. 555/20 del 25.09.2020)

Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia

Titolo I

Ambito di applicazione e programmazione

Art. 1

Oggetto e definizioni

1. Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto del Codice etico e di comportamento dell'Ateneo e dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, la procedura per la chiamata dei professori di prima e seconda fascia in attuazione degli articoli 18 e 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modifiche e integrazioni.
2. Ai fini del presente regolamento:
 - a. la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 viene denominata "la legge";
 - b. il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca viene denominato "il Ministero";
 - c. il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca viene denominato "il Ministro".

Art. 2

Ripartizione delle risorse

1. I professori ordinari e associati sono reclutati nell'ambito della programmazione triennale, ai sensi della normativa vigente.
2. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, fissa i criteri per la ripartizione delle risorse disponibili ai Dipartimenti.
3. Il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto della programmazione triennale del fabbisogno di personale e nel rispetto dei criteri di cui al comma 2, ripartisce annualmente tra i Dipartimenti le risorse disponibili per le chiamate dei professori di prima e seconda fascia definendo, altresì, le modalità di copertura dei posti.

Titolo II

Procedura di copertura dei posti ai sensi dell'art. 18, comma 1, della legge

Art. 3

Richiesta di attivazione della procedura di chiamata

1. Il Dipartimento, nell'ambito delle risorse ad esso assegnate ai sensi dell'art. 2, chiede al

Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia
(emanato con D.R. n. 190/16 del 11.03.2016, modificato con D.R. n. 1085/16 del 19.12.2016,
modificato con D.R. n. 229/19 del 27.03.2019, modificato con D.R. n. 555/20 del 25.09.2020)

Consiglio di Amministrazione l'attivazione delle procedure di chiamata di posti di prima e di seconda fascia, in funzione delle proprie esigenze didattiche e di ricerca e coerentemente con la programmazione di Ateneo.

2. La richiesta è approvata dal Consiglio di Dipartimento, nella sua composizione allargata, incluse le rappresentanze degli studenti e del personale tecnico amministrativo, con delibera adottata a maggioranza assoluta.

3. La delibera del Dipartimento stabilisce:

- a) la fascia per la quale viene richiesto il posto;
- b) il settore concorsuale e l'eventuale settore scientifico-disciplinare;
- c) le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere, nonché la tipologia di impegno didattico e scientifico;
- d) gli ulteriori elementi di qualificazione didattica e scientifica ritenuti necessari per il posto di cui viene chiesta la copertura;
- e) l'eventuale numero massimo di pubblicazioni da presentare per la partecipazione alla procedura, che non può essere comunque inferiore a dodici per le chiamate da professore ordinario e a dieci per le chiamate da professore associato;
- f) l'eventuale accertamento delle competenze linguistiche del candidato, anche in relazione alle esigenze didattiche relative ai corsi di studio in lingua estera;
- g) le modalità di copertura finanziaria del posto di cui si richiede l'assegnazione, se interamente a carico del bilancio universitario o se finanziato da soggetti esterni sulla base di accordi, ai sensi dell'art. 18 che segue.

Art. 4

Attivazione della procedura di chiamata

Il Consiglio di Amministrazione, verificate la conformità delle richieste di cui al precedente art. 3 con gli obiettivi didattici e di ricerca dell'Ateneo e del Dipartimento nonché la sostenibilità finanziaria secondo le vigenti normative, delibera, a maggioranza assoluta, sulle richieste di attivazione del procedimento di chiamata.

Art. 5

Indizione della procedura di selezione

1. Alla selezione per la chiamata di professori di ruolo di prima e seconda fascia ai sensi dell'art.18,

Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia
(emanato con D.R. n. 190/16 del 11.03.2016, modificato con D.R. n. 1085/16 del 19.12.2016,
modificato con D.R. n. 229/19 del 27.03.2019, modificato con D.R. n. 555/20 del 25.09.2020)

comma 1, della legge si procede mediante bando pubblico.

2. In esito alla delibera di cui all'art. 4, il bando, emanato con decreto rettorale, viene pubblicato sul sito di Ateneo e ne viene dato avviso sulla Gazzetta Ufficiale nonché sui siti del Ministero e dell'Unione europea.

3. Il bando contiene l'indicazione dei requisiti soggettivi per l'ammissione alla procedura, secondo quanto disposto dall'art. 6; del trattamento economico e previdenziale previsto per i professori chiamati; delle modalità di presentazione della domanda; del termine di presentazione della domanda, in misura comunque non inferiore ai quindici giorni successivi alla pubblicazione dell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale. Il bando, inoltre, riproduce i contenuti della delibera del Consiglio di Dipartimento di cui all'art. 3, comma 3.

Art. 6

Requisiti di partecipazione e modalità di presentazione della domanda

1. Alla selezione possono partecipare:

- a) gli studiosi in possesso dell'abilitazione nazionale per il settore concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore e per le funzioni oggetto della procedura selettiva, ovvero per funzioni superiori purché non già titolari delle medesime funzioni superiori;
- b) gli studiosi che abbiano conseguito l'idoneità ai sensi della Legge 3 luglio 1998, n. 210 per la fascia coincidente a quella oggetto di selezione limitatamente al periodo di durata della idoneità stessa, secondo quanto previsto dall'art. 29, comma 8 della legge, fatta salva l'applicazione dell'art. 29, comma 4, della medesima legge;
- c) i professori in servizio presso altri Atenei nella fascia per la quale viene emanato il bando;
- d) gli studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizioni di livello pari a quello oggetto del bando, conformemente con le tabelle definite dal Ministero, sentito il CUN, secondo quanto previsto dall'art. 18, comma 1, della legge.

2. In conformità a quanto previsto dall'art. 18, comma 1, lett. b), della legge, non possono partecipare alla procedura quanti abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente alla struttura che effettua la chiamata, con il Rettore, il Direttore generale o un componente del Consiglio di Amministrazione.

3. Le domande di partecipazione alla selezione devono essere presentate per via telematica con le modalità e nei termini previsti dal bando di selezione; nella domanda di partecipazione i candidati devono indicare un indirizzo di posta elettronica personale al quale inviare ogni comunicazione; il

Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia (emanato con D.R. n. 190/16 del 11.03.2016, modificato con D.R. n. 1085/16 del 19.12.2016, modificato con D.R. n. 229/19 del 27.03.2019, modificato con D.R. n. 555/20 del 25.09.2020)

candidato deve presentare per via telematica anche il *curriculum vitae* e l'elenco delle pubblicazioni; nella domanda devono altresì essere indicate le pubblicazioni ritenute più significative, secondo quanto stabilito dal Bando; le pubblicazioni scelte debbono essere inviate in formato pdf.

Art. 7

Commissione di selezione

1. La selezione è effettuata da apposita Commissione nominata con decreto del Rettore, su proposta del Consiglio di Dipartimento che ha promosso l'avvio della procedura. Il decreto di nomina della Commissione viene pubblicato sul sito di Ateneo.
2. La delibera del Consiglio di Dipartimento avente ad oggetto la proposta di composizione della Commissione è assunta nella composizione ristretta ai professori di prima fascia e a maggioranza assoluta, se la procedura di selezione riguarda docenti di prima fascia, ovvero nella composizione ristretta ai professori di prima e di seconda fascia e a maggioranza assoluta, se la procedura di selezione riguarda docenti di seconda fascia.
3. Per la selezione di professori di prima fascia, la Commissione è composta da cinque professori di prima fascia. Per le selezioni di professori di seconda fascia, la Commissione è composta da tre professori di cui almeno uno di seconda fascia.
4. Un componente della Commissione è designato dal Consiglio di Dipartimento che ha promosso l'avvio della procedura fra i professori appartenenti al settore concorsuale oggetto della selezione ovvero, in mancanza, fra i professori appartenenti al macrosettore concorsuale. Gli altri componenti, esterni all'Ateneo e appartenenti ad atenei diversi tra loro, sono individuati tramite sorteggio operato dall'Ufficio Personale docente dell'Ateneo all'interno di una rosa di quattro nominativi nel caso di procedura di selezione di professori di seconda fascia e di otto nominativi nel caso di procedura di selezione di professori di prima fascia. La rosa di nomi è definita dal Consiglio di Dipartimento, che individua i nominativi dei professori sorteggiabili tra i professori appartenenti al settore concorsuale oggetto della selezione ovvero, in mancanza, fra i professori appartenenti al macrosettore concorsuale. I professori sorteggiabili devono aver dato la propria disponibilità a far parte della Commissione e dichiarato di essere inseriti nelle liste degli aspiranti commissari per l'abilitazione scientifica nazionale o autocertificato di essere in possesso dei medesimi requisiti richiesti per la partecipazione alle commissioni dell'abilitazione scientifica nazionale e di non trovarsi in alcuna delle situazioni previste dal comma 5. Il Consiglio di Dipartimento garantisce,

Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia
(emanato con D.R. n. 190/16 del 11.03.2016, modificato con D.R. n. 1085/16 del 19.12.2016,
modificato con D.R. n. 229/19 del 27.03.2019, modificato con D.R. n. 555/20 del 25.09.2020)

ove possibile, l'equilibrata rappresentanza di genere. Alla delibera del Consiglio di Dipartimento sono allegati i curricula dei professori indicati nella rosa individuata, insieme alle dichiarazioni sopra indicate.

5. Possono fare parte della Commissione i professori che abbiano ottenuto una valutazione positiva ai sensi dell'art. 6, comma 7 della legge, nei due anni precedenti l'avvio della procedura selettiva. Della Commissione, inoltre, non possono far parte i professori che siano stati componenti di commissioni in una procedura concorsuale di Ateneo nell'anno solare nel quale è indetta la procedura di selezione ovvero, per le procedure di cui agli artt. 24, commi 5 e 6, della legge n. 240 del 2010, che siano componenti della commissione che ha attribuito l'abilitazione scientifica nazionale per il settore e la fascia alla quale si riferisce la procedura selettiva medesima.

6. La Commissione è costituita, con decreto del Rettore, nel rispetto delle norme in materia di incompatibilità e conflitto di interessi. Ciascuno dei candidati, prima della data di insediamento della Commissione e specificando i motivi su cui si fonda la richiesta, può proporre istanza di riconsultazione, sulla quale decide il Rettore. I componenti della Commissione, in un modulo predisposto dall'amministrazione e allegato al verbale della riunione nella quale prendono visione dell'elenco dei partecipanti alla procedura, dichiarano il tipo di rapporti a qualsivoglia titolo intercorsi o in essere con i candidati e che non sussistono rispetto ai candidati situazioni di incompatibilità ai sensi dell'art. 51 del Codice di procedura civile o rapporti che possano comunque determinare un conflitto di interesse. L'amministrazione verifica, entro sette giorni dalla data in cui ha ricevuto il verbale e i relativi allegati, le autodichiarazioni rilasciate dai componenti della Commissione. Il componente della Commissione che si trovi in una delle situazioni di incompatibilità prevista dall'art. 51 del Codice di procedura civile o in una situazione di conflitto di interesse, quale la stabile comunione di interessi o di vita con un candidato, ha l'obbligo di presentare le proprie dimissioni e di astenersi dal compimento di atti inerenti alla procedura. Le dimissioni sono motivate e producono effetto solo dopo l'accettazione del Rettore. A seguito del provvedimento del Rettore che accerta l'esistenza di una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 51 del Codice di procedura civile o di una situazione di conflitto di interesse, l'Ufficio Personale docente dell'Ateneo provvede tempestivamente a integrare la Commissione attraverso un sorteggio all'interno della rosa di cui al comma 4.

Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia (emanato con D.R. n. 190/16 del 11.03.2016, modificato con D.R. n. 1085/16 del 19.12.2016, modificato con D.R. n. 229/19 del 27.03.2019, modificato con D.R. n. 555/20 del 25.09.2020)

Art. 8

Svolgimento della selezione

1. Nel corso della prima seduta la Commissione nomina tra i suoi componenti un Presidente e un Segretario verbalizzante.
2. La Commissione svolge i lavori alla presenza di tutti i componenti e assume le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta.
3. La Commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale.
4. Sulla base di criteri predeterminati e resi pubblici attraverso la pubblicazione del relativo verbale, la Commissione valuta le pubblicazioni scientifiche, il *curriculum* e l'attività didattica di ciascun candidato, per poi procedere a una valutazione comparativa dei candidati. Con delibera motivata e idonea a rendere conto dell'*iter* logico che ha condotto alla valutazione conclusiva, la Commissione indica un numero di candidati doppio rispetto ai posti da coprire, maggiormente qualificati allo svolgimento delle funzioni didattico-scientifiche per le quali è stata bandita la procedura in questione.
5. In relazione alle esigenze didattiche dei corsi di studio in lingua estera, la Commissione accerta, ove previsto dal bando, oltre alla qualifica scientifica del candidato, anche le competenze linguistiche necessarie.
6. La Commissione conclude i suoi lavori e invia gli atti al Rettore per la relativa approvazione entro tre mesi dalla pubblicazione del decreto di nomina.
7. Su proposta motivata del Presidente della Commissione, il Rettore può prorogare per una sola volta, e per un periodo non superiore a due mesi, il termine per la conclusione della procedura.
8. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 6 o, in caso di concessione della proroga, quello di cui al comma 7, il Rettore dispone lo scioglimento della Commissione e, in esito alla procedura regolata dal presente articolo, ne nomina una nuova in sostituzione della precedente.
9. Entro i trenta giorni successivi alla loro ricezione, il Rettore, con proprio decreto, approva gli atti della procedura. Nel caso in cui riscontri irregolarità, rinvia con provvedimento motivato gli atti stessi alla Commissione, fissando un termine per l'adeguamento ai rilievi formulati. Gli atti della procedura, una volta approvati, sono pubblicati tempestivamente sul sito dell'Ateneo.

Art. 9

Proposta di chiamata

1. Entro il termine perentorio di quarantacinque giorni successivi all'approvazione degli atti da

Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia
(emanato con D.R. n. 190/16 del 11.03.2016, modificato con D.R. n. 1085/16 del 19.12.2016,
modificato con D.R. n. 229/19 del 27.03.2019, modificato con D.R. n. 555/20 del 25.09.2020)

parte del Rettore, il Consiglio di Dipartimento delibera la proposta di chiamata del candidato, scegliendo tra quelli indicati dalla Commissione ovvero decide di non procedere ad alcuna chiamata. Ai fini della scelta, il Consiglio di Dipartimento può invitare i candidati ad illustrare le attività di ricerca in corso e/o svolgere una lezione.

2. La delibera è assunta a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia, se la proposta di chiamata riguarda un professore di prima fascia, e a maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia, se la proposta di chiamata riguarda un professore di seconda fascia.

Art. 10

Delibera di chiamata

1. Il Rettore, nell'ambito delle funzioni e delle responsabilità di cui all'art. 2, comma 1 lett. b) della legge, sottopone al Consiglio di Amministrazione l'approvazione della proposta di chiamata inoltrata dal Dipartimento.

2. Il Consiglio di Amministrazione, con delibera motivata assunta a maggioranza assoluta, può approvare o respingere la proposta di chiamata del Dipartimento, ovvero invitare il Dipartimento al riesame della proposta di chiamata. In quest'ultimo caso, il Consiglio di Dipartimento, con delibera motivata, conferma o modifica la propria proposta.

Art. 11

Procedura ai sensi dell'art. 18, comma 4, della legge

1. Nei casi in cui ciò sia funzionale alla realizzazione di progetti di rilevanza strategica preventivamente individuati dal Consiglio di Amministrazione, il Dipartimento, di propria iniziativa o su invito del Consiglio di Amministrazione, chiede l'attivazione delle procedure di chiamata di posti di prima e di seconda fascia ai sensi dell'art. 18, comma 4, della legge n. 240/2010, riservati ai soli esterni.

2. Possono partecipare alla procedura i candidati che, nel triennio precedente alla emanazione del bando, non hanno prestato servizio o non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari nell'Ateneo.

3. Alla procedura si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del presente titolo.

Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia
(emanato con D.R. n. 190/16 del 11.03.2016, modificato con D.R. n. 1085/16 del 19.12.2016,
modificato con D.R. n. 229/19 del 27.03.2019, modificato con D.R. n. 555/20 del 25.09.2020)

Titolo III

Procedura ai sensi dell'art. 24, comma 5, della legge

Art. 12

Ambito di applicazione e criteri

1. Nell'ambito delle disponibilità di bilancio e della programmazione triennale di cui all'art. 18, comma 2 della legge, i titolari di contratto per ricercatore a tempo determinato, di cui all'art. 24, comma 3, lettera b, della legge, che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato e che ne facciano apposita domanda, sono sottoposti, nel terzo anno di contratto, a valutazione, secondo le norme dei successivi artt. 13 e 14. In caso di esito positivo della valutazione, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è inquadrato nel ruolo dei professori associati.
2. La valutazione di cui comma 1 si svolge in conformità con i requisiti e i criteri previsti dall'art. 24, comma 5 della legge e dalla normativa di attuazione. Essa ha ad oggetto l'attività didattica, anche integrativa, e di servizio agli studenti, nonché le attività di ricerca svolte dal ricercatore nell'ambito del contratto di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b) della legge. Qualora il ricercatore, ai sensi del regolamento per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato, abbia l'esonero totale dall'impegno didattico, la valutazione di cui al comma 1 riguarda solo l'attività di ricerca; qualora abbia l'esonero parziale dalla didattica, i parametri di cui al comma 3 lett. a) c) e d) sono ridotti in base a quanto previsto nel contratto.

Art. 13

Avvio e svolgimento della procedura

1. Almeno 90 giorni prima della scadenza del contratto, il candidato presenta la domanda di cui all'art. 12, comma 1, al Direttore di Dipartimento, corredata di una relazione sull'attività svolta. Il Consiglio di Dipartimento valuta la domanda al fine di verificare il possesso, da parte del candidato, dei requisiti di cui ai commi 2 e 3. Alla procedura di valutazione è data pubblicità sul sito di Ateneo.
2. Il Consiglio di Dipartimento accerta che il candidato, nel periodo compreso tra la data in cui ha preso servizio e quella in cui ha presentato la domanda di cui all'art. 12, comma 1:
 - a) abbia tenuto in media almeno un modulo o insegnamento per anno accademico;
 - b) abbia ricevuto una valutazione positiva riguardo ai corsi effettivamente svolti nei quesiti presenti

Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia (emanato con D.R. n. 190/16 del 11.03.2016, modificato con D.R. n. 1085/16 del 19.12.2016, modificato con D.R. n. 229/19 del 27.03.2019, modificato con D.R. n. 555/20 del 25.09.2020)

nel questionario degli studenti frequentanti sulla valutazione delle attività didattiche e relativi alla efficacia didattica del docente; la valutazione è positiva nel caso in cui il numero medio annuo delle risposte positive ricevute su tutti i corsi/moduli tenuti è maggiore o uguale al numero medio annuo delle risposte negative ricevute sui medesimi corsi/moduli;

c) abbia partecipato alle commissioni istituite per gli esami di profitto (partecipazione ad almeno tre sessioni di esame nel periodo considerato);

d) abbia svolto attività didattica, seminari, esercitazioni e tutoraggio agli studenti, nonché attività correlata alla predisposizione delle tesi di laurea e delle tesi di dottorato (impegno nel periodo considerato pari ad almeno n. 350 ore).

3. Il Consiglio di Dipartimento accerta inoltre che il candidato, nel periodo compreso tra la data in cui ha preso servizio e quella in cui ha presentato la domanda di cui all'art. 12, comma 1, abbia una produzione scientifica corrispondente ad almeno due pubblicazioni valide ai fini della VQR più recente, alle quali si considera equivalente, nell'area umanistica, una monografia, e che rispetti almeno uno dei seguenti parametri:

a) organizzazione, direzione e coordinamento di uno o più gruppi di ricerca nazionali e internazionali ovvero partecipazione agli stessi;

b) conseguimento della titolarità di brevetti;

c) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali (almeno uno nel periodo considerato);

d) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca.

4. Qualora la verifica di cui ai commi 2 e 3 sia positiva, il Consiglio di Dipartimento delibera, a maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia, la richiesta di avvio della procedura di valutazione ai fini di chiamata nel ruolo di professore associato, da sottoporre al Consiglio di Amministrazione. Nella propria delibera, il Consiglio di Dipartimento stabilisce l'eventuale numero massimo di pubblicazioni da presentare per la partecipazione alla procedura, che non può essere comunque inferiore a dieci. Il Consiglio di Amministrazione, verificata la conformità della richiesta con gli obiettivi didattici e di ricerca dell'Ateneo e del Dipartimento nonché la sostenibilità finanziaria secondo le vigenti normative, delibera, a maggioranza assoluta, sulla richiesta di attivazione del procedimento di valutazione ai fini di chiamata nel ruolo di professore associato.

5. Alla procedura si applicano, in quanto compatibili, le norme dei precedenti artt. 7 e 8 con le deroghe disposte nei commi che seguono.

6. La Commissione valuta l'attività di ricerca scientifica del candidato ai sensi dell'art. 14.

Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia (emanato con D.R. n. 190/16 del 11.03.2016, modificato con D.R. n. 1085/16 del 19.12.2016, modificato con D.R. n. 229/19 del 27.03.2019, modificato con D.R. n. 555/20 del 25.09.2020)

7. In esito alla valutazione compiuta ai sensi dell'art. 14, la Commissione esprime il proprio giudizio sul candidato con delibera motivata, assunta a maggioranza assoluta.
8. I termini previsti dai commi 6 e 7 dell'art. 8 sono ridotti rispettivamente a 45 giorni e a 20 giorni.
9. In esito alla procedura di valutazione, il Rettore, nell'ambito delle funzioni e delle responsabilità di cui all'art. 2, comma 1 lett. b) della legge, propone al Consiglio di Amministrazione la chiamata del candidato che ha superato con giudizio positivo la valutazione.
10. Il Consiglio di Amministrazione delibera sulla proposta di chiamata a maggioranza assoluta.

Art. 14

Valutazione dell'attività di ricerca scientifica

1. La Commissione valuta l'attività di ricerca scientifica del candidato nel periodo compreso tra la data in cui ha preso servizio e quella in cui ha presentato la domanda di cui all'art. 12, comma 1, con l'unica eccezione delle pubblicazioni presentate, che possono essere precedenti a tale periodo.
2. La valutazione della Commissione ha ad oggetto i seguenti ambiti:
 - a) produzione scientifica;
 - b) organizzazione, direzione e coordinamento di uno o più gruppi di ricerca nazionali e internazionali ovvero partecipazione agli stessi;
 - c) conseguimento della titolarità di brevetti;
 - d) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;
 - e) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca.
3. Per esprimere la propria valutazione sulla produzione scientifica del candidato, la Commissione prende in considerazione le pubblicazioni o i testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché i saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. È valutata la consistenza complessiva della produzione scientifica del ricercatore, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali.
4. La valutazione delle pubblicazioni scientifiche di cui al comma 2 è svolta sulla base dei seguenti criteri:
 - a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione;
 - b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il profilo di professore universitario di seconda fascia da ricoprire oppure con tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate;

Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia
(emanato con D.R. n. 190/16 del 11.03.2016, modificato con D.R. n. 1085/16 del 19.12.2016,
modificato con D.R. n. 229/19 del 27.03.2019, modificato con D.R. n. 555/20 del 25.09.2020)

- c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica;
- d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del ricercatore nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione;
- e) nell'ambito dei settori in cui ne è consolidato l'uso a livello internazionale le commissioni si avvalgono anche dei seguenti indicatori, riferiti alla data di inizio della valutazione:
- 1) numero totale delle citazioni;
 - 2) numero di citazioni per pubblicazione;
 - 3) "*impact factor*" totale;
 - 4) "*impact factor*" per pubblicazione;
 - 5) combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili).

Titolo IV

Procedura di copertura dei posti ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge

Art. 15

Avvio e svolgimento della procedura

1. Per le chiamate nel ruolo dei professori di prima e seconda fascia di professori di seconda fascia e ricercatori a tempo indeterminato che siano in servizio presso l'Ateneo e abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale, il Consiglio di Amministrazione, su richiesta del Consiglio di Dipartimento di cui al successivo comma 3, può ricorrere, entro i limiti temporali fissati dalla legge e ove sussistano specifiche e motivate esigenze, alla procedura di cui all'art. 24, comma 5, della legge, utilizzando le risorse di cui all'art. 2, comma 2, fino alla metà di quelle necessarie per coprire i posti disponibili di professore di ruolo per le chiamate di cui all'art. 24, comma 5, della legge. Alla procedura di valutazione è data pubblicità sul sito di Ateneo.
2. Il Senato Accademico definisce i criteri ai quali i Dipartimenti devono attenersi nella individuazione dei candidati da sottoporre a valutazione, accordando un particolare rilievo ai parametri relativi alla didattica, alla ricerca e all'attività svolta nell'interesse del Dipartimento e dell'Ateneo.
3. La delibera del Consiglio di Dipartimento per la individuazione dei candidati da sottoporre a

Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia (emanato con D.R. n. 190/16 del 11.03.2016, modificato con D.R. n. 1085/16 del 19.12.2016, modificato con D.R. n. 229/19 del 27.03.2019, modificato con D.R. n. 555/20 del 25.09.2020)

valutazione e la conseguente richiesta di attivazione del procedimento di valutazione, formulata ai sensi dell'art. 3 e in attuazione dei criteri di cui al precedente comma 2, viene adottata: a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia, se la proposta riguarda un professore di prima fascia; a maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia, se la proposta riguarda un professore di seconda fascia.

4. Il Consiglio di Amministrazione delibera, a maggioranza assoluta, sulla richiesta di attivazione del procedimento di valutazione ai fini di chiamata.

5. Alla procedura si applicano, in quanto compatibili, le norme dei precedenti artt. 7 e 8 con le deroghe disposte nei commi che seguono.

6. La Commissione valuta le pubblicazioni scientifiche, il *curriculum* e l'attività didattica del candidato.

7. Al termine della valutazione, la Commissione esprime il proprio giudizio sul candidato con delibera motivata.

8. I termini previsti dai commi 6 e 7 dell'art. 8 sono ridotti rispettivamente a 45 giorni e a 20 giorni.

9. In esito alla procedura di valutazione, il Consiglio di Dipartimento propone al Rettore la chiamata del candidato che ha superato con esito positivo la valutazione. La delibera di proposta è adottata a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di professori di prima fascia, e dei professori di prima e seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia.

10 Il Rettore, nell'ambito delle funzioni e delle responsabilità di cui all'art. 2, comma 1 lett. b) della legge, sottopone al Consiglio di Amministrazione l'approvazione della proposta di chiamata inoltrata dal Dipartimento.

11. Il Consiglio di Amministrazione delibera sulla proposta di chiamata a maggioranza assoluta.

Titolo V

Chiamata diretta o per chiara fama ai sensi dell'articolo 1, comma 9, della legge 230/2005

Art. 16

Procedura

1. Il Consiglio di Dipartimento, nella sua composizione limitata al ruolo corrispondente ed a quelli superiori e con delibera assunta a maggioranza assoluta, può chiedere al Rettore l'attivazione della chiamata di studiosi di elevato e riconosciuto merito scientifico, in base alle esigenze dell'offerta formativa della struttura e nel rispetto dei criteri e requisiti fissati dal Miur.

2. Il Rettore, tenuto conto delle esigenze dell'offerta formativa e della ricerca, sottopone al

Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia
(emanato con D.R. n. 190/16 del 11.03.2016, modificato con D.R. n. 1085/16 del 19.12.2016,
modificato con D.R. n. 229/19 del 27.03.2019, modificato con D.R. n. 555/20 del 25.09.2020)

Consiglio di Amministrazione la proposta.

3. Nel caso in cui la proposta venga accolta dal Consiglio di Amministrazione, la delibera è inviata al Ministero secondo le procedure previste dalla normativa vigente.

Titolo VI

Disposizioni finali

Art. 17

Premio per i Dipartimenti

Ai fini della valutazione delle politiche di reclutamento del personale di cui all'art. 9 del Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 49, il Nucleo di Valutazione, con cadenza annuale, valuta le politiche di reclutamento del personale docente di ciascun dipartimento e ne riferisce al Consiglio di Amministrazione, con apposita relazione. Il Nucleo effettua la valutazione secondo i criteri di cui all'art. 9 del decreto legislativo predetto, per quanto compatibili. Degli esiti di tale valutazione, il Consiglio di Amministrazione tiene conto nella ripartizione delle risorse da assegnare ai dipartimenti, nella misura determinata appositamente dalla programmazione triennale.

Art. 18

Oneri finanziari

1. Gli oneri derivanti dalla chiamata di professori di ruolo di prima e di seconda fascia e dall'attribuzione di contratti di cui all'articolo 24 della legge possono essere assicurati da soggetti terzi, sia pubblici sia privati, previa stipulazione di convenzioni di importo non inferiore al costo quindicennale per i professori di ruolo e di ricercatore di cui all'art. 24, comma 3, lettera b) della legge. L'importo corrispondente al costo di almeno una annualità è corrisposto da tali soggetti in un'unica soluzione garantendo, in ogni caso, la stipula di idonea fideiussione bancaria o assicurativa d'importo corrispondente all'intero finanziamento proposto.

2. Le modalità per il finanziamento esterno di posti di ruolo di prima e di seconda fascia sono disposte con delibera del Consiglio di Amministrazione.